Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 3 del 12 gennaio 2012
Oggetto: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009.
Legge di stabilità 2012: riscossione agevolata dei premi.

Quadro Normativo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" (G.U. n. 80 del 6 aprile 2009)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 81 del 7 aprile 2009)

Ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"(G.U. n. 84 del 10 aprile 2009), articolo 2, comma 1

Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 89 del 17 aprile 2009)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009 "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 93 del 22 aprile 2009), articolo 2, comma 1

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (G.U. n. 150 del 1° luglio 2009) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), articolo 25, comma 3

Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 "Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 173 del 28 luglio 2009)

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), articolo 2, comma 198, lettera b)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010), articolo 1

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile" (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), articolo 9, comma 1

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Interventi urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010) **convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122** (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010), articolo 39, commi 1, 3, 3-bis, 3-quater

Circolare Inail n. 34 del 18 agosto 2010 "Sisma Abruzzo del 6.4.2009. Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi. Modalità di recupero e ripresa della riscossione dei versamenti non prorogati"

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010), **convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10** (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011)**,** articolo 2, comma 3

Circolare Inail n. 9 del 21 gennaio 2011 "Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Sospensione della riscossione delle rate (decreto legge n. 225/2010)"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 "Differimento dei termini nonché la disciplina dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere del sisma del 6 aprile 2009"
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 del 8 novembre 2011 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" (G.U. n. 263 del 11 novembre 2011), articolo 1
Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), articolo 33, comma 28
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 "Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"

Premessa

Con nota prot. 7656 del 17.11.2011 è stata data informativa sulla ripresa della riscossione agevolata prevista dalla legge 12 novembre 2011, n.183 "Legge di stabilità 2012" a decorrere dal 16.1.2012.
Considerata l'imminente scadenza della prima rata si illustra l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Riscossione agevolata

L'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "la ripresa della riscossione di cui all'art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento."
La riscossione agevolata si applica, quindi:

- alle persone giuridiche con volume d'affari relativo all'anno 2009 superiore a 200.000 euro, beneficiarie della sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2010[1] , per le quali era stato predisposto il progressivo richiesta 999148;
- alle persone fisiche, alle persone giuridiche con volume d'affari relativo all'anno 2009 non superiore a 200.000 euro in base alla dichiarazione IVA e alle persone giuridiche con volume d'affari relativo all'anno 2009 non superiore a 200.000 euro in base ai dati contabili in possesso del contribuente, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010[2], per le quali erano stati predisposti rispettivamente i progressivi richiesta 999149, 999150, 999151.

I destinatari della norma in esame devono effettuare il versamento di quanto dovuto, ridotto al 40%, in un numero massimo di 120 rate di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16.1.2012.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
È facoltà degli interessati estinguere anticipatamente la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Gli interessati dovranno presentare, entro 30 giorni dalla presente circolare, apposita domanda utilizzando il modulo allegato[3].
Nel modulo devono essere indicate le somme dovute ridotte al 40%, calcolate al netto dei versamenti già eseguiti a tutto il 31.12.2011 per i titoli oggetto di sospensione, e il numero delle rate.
La domanda è richiesta ai soli fini gestionali, per consentire all'Istituto di verificare tempestivamente l'esattezza dei conteggi effettuati dai beneficiari.
Per effettuare i versamenti dei premi dovuti, relativi alle PAT (posizioni assicurative territoriali) già beneficiarie della sospensione, gli interessati devono indicare nel modello F24 il progressivo richiesta:

- **999158** in sostituzione del precedente 999148
- **999159** in sostituzione dei precedenti 999149, 999150, 999151.

Eventuali versamenti effettuati con progressivi richiesta errati saranno comunque normalizzati dalle Sedi.
Si ricorda che la riscossione agevolata non si applica ai soggetti esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 39, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, vale a dire:

- gli Istituti bancari e assicurativi già esclusi dalla proroga della sospensione al 30 giugno 2010 ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n.3837/2009 e dell'art. 9, comma 1 dell'OPCM n. 3843/2010;
- i datori di lavoro pubblici già esclusi dalla sospensione dei versamenti ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'OPCM n. 3757/2009.

Istruzioni operative

Le Sedi al pervenimento delle domande verificheranno la sussistenza dei presupposti previsti per la riscossione agevolata nonché la correttezza dei conteggi effettuati dagli interessati e inseriranno sulle PAT i seguenti codici di agevolazione in corso di predisposizione:

- **codice 158 , in sostituzione del precedente codice 148;**
- **codice 159 , in sostituzione dei precedenti 149, 150, 151[4].**

Si allega il prospetto riepilogativo dei codici di agevolazione[5].
È necessario, come di consueto, una puntuale gestione delle singole posizioni; pertanto, in caso di conteggi errati, le Sedi dovranno notificare agli interessati apposita nota indicando l'importo corretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Allegati: 2

_____

1. Articolo 39, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e OPCM n.3754/2009 e OPCM 3837/2009 come integrata dall'OPCM 3843/2010
2. Articolo 39, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Allegato 1.
4. Circolare Inail n.9 del 21 gennaio 2011.
5. Allegato 2.